

FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L.

DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO

Con l'adesione dello SNAP – FEDERAGRI alla FLAC-MCL, come da protocollo d'intesa, approvato da Comitato Esecutivo Generale M.C.L., la FLAC-MCL, modifica la propria denominazione sociale in FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L..

ART. 1

La FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L., ha sede legale in Roma e rappresenta l'organizzazione nazionale dei lavoratori anziani e pensionati appartenenti a tutte le categorie.

ART. 2

Lo scopo primario della nuova Federazione è quello di garantire a tutti i lavoratori anziani ed a tutti i pensionati, indipendentemente dalle loro età e dalla loro condizione professionale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

ART. 3

Possono far parte della Federazione Pensionati MCL tutti i titolari di pensione, nonché i lavoratori anziani in attività nei vari settori d'impegno.

La Federazione, non ha finalità di lucro.

Essa si propone le seguenti finalità:

- a) difendere gli interessi materiali e morali dei propri associati e dei propri familiari;
- b) esprimere la rappresentanza di tali interessi nei confronti di istituzioni, enti ed organizzazioni, intervenendo, ogni qual volta si renda necessario, nelle forme e nei modi più opportuni;
- c) coordinare ed omogenizzare gli interessi e le aspettative delle diverse categorie di lavoratori anziani e pensionati, fissando le linee guida ed una politica propulsiva nell'intero territorio nazionale;
- d) promuovere ed assistere, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi statutari, le organizzazioni territoriali, allo scopo di fornire tutti i necessari servizi, con particolare priorità all'informazione e all'attività di ricerca.

ART. 4

La Federazione ispira la propria azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà propri della Dottrina Sociale della Chiesa.

A tal fine la Federazione si propone di:

- a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale e politica che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi di malattia, di vecchiaia, di invalidità e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti e la loro partecipazione all'attività sociale;
- b) tutelare gli interessi degli iscritti, in quanto rientrano nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro una adeguata assistenza tecnica-legale;
- c) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione, sia nell'ambito dell'attività economica che nella produzione di servizi, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane.

Per la pratica attuazione di quanto sopra la Federazione Pensionati MCL si avvarrà, della consulenza e delle strutture degli enti di servizio del MCL con particolare riferimento al SIAS (Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi sociali dei lavoratori).

ART. 5

L'adesione alla FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L., comporta anche l'automatica iscrizione dei soci al Movimento Cristiano Lavoratori, acquisendo nel suo seno una rappresentanza secondo uno specifico regolamento emanato dal Consiglio Generale del Movimento.

ART. 6

La Federazione Nazionale si articola in Federazioni Regionali e Provinciali. Il territorio sia delle Federazioni Regionali che quelle Provinciali corrisponde a quelle delle regioni e delle provincie.

Le Federazioni Regionali promuovono e coordinano le Federazioni Provinciali
Le Federazioni Provinciali indirizzano e coordinano le attività di tutte le categorie di anziani nell'ambito del territorio di propria competenza.

ART. 7

La Federazione Nazionale e le sue organizzazioni periferiche sono regolate dal presente Statuto e dal Regolamento che sarà redatto ed approvato dall'Assemblea Generale.

ART. 8

(Organi della Federazione)

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 9

(Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti Regionali e Provinciali delle Federazioni o da loro delegati.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta sia convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

Il Presidente della Federazione Nazionale è di diritto il Presidente dell'Assemblea Generale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono per alzata di mano.

Le elezioni degli organi o di persone dovranno svolgersi con voto segreto, salvo diversa indicazione dell'Assemblea.

ART. 10

Compete all'Assemblea Generale:

- a) determinare le linee direttive dell'attività della Federazione per l'attuazione degli scopi statutari;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, su indicazioni del Comitato Esecutivo Generale del MCL;
- c) discutere e deliberare su tutti gli argomenti riguardanti la gestione della Federazione, nonché su quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- d) approvare i rendiconti preventivo e quello consuntivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto della Federazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo Generale MCL.

ART. 11

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da quindici membri di cui almeno otto appartenenti alle categorie dei pensionati.

Esso è nominato dall'Assemblea su indicazione del Comitato Esecutivo Generale del MCL, cui spetta indicarne il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Federazione. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate ai componenti per raccomandata almeno otto giorni prima della data della riunione. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se la convocazione è spedita per telegramma.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Federazione, esclusi quelli che lo Statuto riserva di competenza dell'Assemblea Generale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) stabilire le quote a carico delle singole Federazioni Provinciali ed il riparto dei contributi spettanti alle Federazioni Provinciali;
- c) deliberare sulla perdita della qualità di associato da parte delle Federazioni Provinciali;
- d) accertare le violazioni statutarie da parte degli associati e delle Federazioni provinciali, sciogliendo i relativi Consigli Provinciali e sentito il Presidente della Federazione Regionale, inadempienti e nominando un Commissario per la durata massima di sei mesi, entro i quali si dovrebbe provvedere ad indire l'Assemblea Provinciale dei soci e la nomina del nuovo Consiglio Provinciale, inviando verbale entro 15 giorni al Collegio dei Probiviri. Contro la nomina del commissario è possibile ricorrere entro quindici giorni dalla contestazione all'Assemblea Generale.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni livello presso gli Organi, Enti e privati.

I suoi specifici compiti sono:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- b) vigilare e curare l'osservanza della disciplina organizzativa e la corretta amministrazione;
- c) adempiere a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate da leggi o regolamenti, dal presente Statuto o che gli siano delegate dagli organi competenti.

Il Presidente, in via d'urgenza, adotta decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione,

salvo ratifica nel più breve tempo possibile.

Egli è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 14

(Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali; di dirimere le controversie tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal suo Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare entro il termine perentorio di trenta giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle questioni commissariali.

ART. 15

La competenza del Collegio dei Probiviri si esplica in prima istanza come segue:

- a) per le materie ed i conflitti di natura territoriale e comunque orizzontali;
- b) per le controversie e le materie di natura categoriale.

ART. 16

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri di cui un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale su indicazione del Comitato Esecutivo Generale del Movimento.

ART. 17

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti della Federazione.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri, debbono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dall'evento in contestazione.

Il Collegio dei Probiviri della FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L. è tenuto a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni, sui ricorsi presentati, comunicando, la decisione inappellabile agli interessati.

Il Presidente del Collegio partecipa con voto consultivo al Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

Il Collegio dei Probiviri è competente a comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci
Le sanzioni disciplinari sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione

ART. 19

(Il Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo della Federazione e adempie alle sue funzioni in base agli articoli 2397 e successivi del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Presidente partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Il Collegio dei Sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo della Federazione e predisponde la relazione al Rendiconto Consuntivo, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci è composto da un presidente, due sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale su indicazione del Comitato Esecutivo Generale del Movimento.

I Sindaci Revisori non possono far parte di organi deliberanti della Federazione.

ART. 20

Le Federazioni Regionali e Provinciali sono amministrate e dirette dai rispettivi Consigli di Amministrazione composti da un numero di cinque membri, di cui minimo tre appartenenti alla categoria dei pensionati nominati dai rispettivi Comitati Esecutivi Regionali o Provinciali del Movimento Cristiano Lavoratori.

Tra di loro eleggono il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

ART. 21

(Amministrazione)

Il funzionamento della Federazione è assicurato dai versamenti delle quote dei soci o di eventuali lasciti di terzi delle Federazioni Provinciali.

ART. 22

(Modifiche Statutarie)

Le modifiche del presente Statuto sono adottate dall'Assemblea Generale con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza e da portare a ratifica del Comitato Esecutivo del MCL.

L'Assemblea Generale emanerà il regolamento di attuazione del presente statuto che deve essere ratificato dal Consiglio Generale del MCL, entro un anno dalla approvazione dello stesso.

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali di diritto.

ART. 24

(Norme transitorie)

Il presente Statuto, approvato dalla Presidenza Nazionale del MCL nella seduta del 29 ottobre 2003 ha immediata esecuzione, ed entro un anno dovranno essere rinnovati gli organi sociali ad ogni livello..